



RACCOMANDATA A.R.

COMANDO REGIONE MILITARE NORD

SM - UFFICIO AFFARI GENERALI - SEZIONE ALLOGGI

Indirizzo telegrafico: REGIOMILES NORD

Prot. n. _____ /Cod.id. AG Ind.cl. _____
Funz. Tecn. LOMBARDI - ☎ 011/56032797
adsezalg@rmnord.esercito.difesa.it

10121 Torino, 28/03/2013
Pdc. Magg. PASCARELLA - ☎ 011/56032730
casezalg@rmnord.esercito.difesa.it

OGGETTO: Alloggio _____ Rideterminazione del canone di occupazione ai sensi del D.M. 16
marzo 2011.

A _____

e, per conoscenza:

COMANDO MILITARE ESERCITO "Liguria"
SM-Ufficio Affari Generali-Sezione Alloggi

16124 GENOVA

COMANDO 1° REPARTO INFRASTRUTTURE

10124 TORINO

Rif. _____

a. _____);

c. _____

d. _____

e. _____

f. _____

g. _____).

Seg.:

a. f.n. MDEZ. _____ (non a tutti);

b. f. _____ (1/10/2011);

c. le _____

d. let. _____ (a tutti);

e. le _____ (a tutti);

f. let. _____

g. let. _____ (tutti);

13.-

1. In relazione a quanto rappresentato dalla S.V., nella lettera in riferimento in g., si evidenzia che l'art. 1 del D.M. Sanità del 22/01/1993 individua i soggetti che compongono "il nucleo familiare" e non definisce il "nucleo familiare fiscale".

A riguardo risulta utile ricordare che, come indicato nelle "istruzioni per la compilazione" allegate ai modelli di dichiarazione dei redditi emanati annualmente dall'Agenzia delle Entrate, per familiari a "carico fiscale" si intendono tutti i componenti il nucleo familiare che non hanno percepito, nell'anno fiscale di riferimento, redditi che abbiano superato l'importo di € 2840,51.

Ovviamente i suddetti familiari risultano "a carico fiscale" di un soggetto che, normalmente, si identifica con il contribuente.

2. Premesso quanto dianzi esposto, si rappresenta che, allorquando questo Comando procedette alla rideterminazione del canone ai sensi del D.M. 16 marzo 2011, la S.V. dichiarò che l'unico componente a proprio "carico fiscale", in relazione all'anno fiscale 2010, era solamente il proprio figlio
3. Tenuto conto di quanto dianzi esposto e del fatto che:
 - la separazione consensuale ha determinato l'allontanamento, dal nucleo familiare originario, di due soggetti (l'ex coniuge e il figlio) che già non risultavano a "carico fiscale" della S.V.;
 - anche nell'anno fiscale 2011, la S.V. continua ad avere "a carico fiscale" esclusivamente il proprio figlionon si ravvisano variazioni sul numero di componenti a "carico fiscale" della S.V. rispetto alla situazione presa in considerazione all'atto della rideterminazione del canone notificato con la lettera a seguito in b..
- 4.* In aggiunta a quanto precede, si rappresenta che la situazione, sia infrastrutturale dell'alloggio che reddituale dell'occupante "sine titolo", è quella che si "cristallizza" al momento in cui viene concluso il procedimento amministrativo di rideterminazione del canone ai sensi del D.M. 16 marzo 2011.
Atteso, quindi, che il suddetto disposto normativo non prevede "alcun diritto al ricalcolo", si evidenzia che il canone in argomento, una volta quantificato e notificato al destinatario, oltre ad essere aggiornato, annualmente, sulla base delle variazioni ISTAT (art. 2, comma 6), può essere modificato solo su istanza di parte (art. 3, comma 2), laddove questa sia però conseguente ad eventuali e comprovate variazioni - peraltro specificatamente precisate dall'Autorità Centrale - comunicate alla S.V. nella lettera a seguito in g. e più avanti richiamate ulteriormente.
5. Per le motivazioni dianzi esposte ed in relazione a quanto chiesto nell'istanza in riferimento in g., più volte riproposta nella restante corrispondenza riepilogata in riferimento, atteso che:
 - la stessa rientra, come più volte evidenziato nelle lettere a seguito, nella fattispecie regolamentata dall'art. 3, comma 2 del D.M. 16 marzo 2011;
 - l'Autorità Centrale ha precisato che le sole variazioni, genericamente richiamate nel suddetto disposto normativo, da prendere in considerazione, ai fini del ricalcolo del canone e relativamente ai parametri di calcolo utilizzati nell'adozione del precedente provvedimento di rideterminazione del canone, siano esclusivamente quelle che riguardano:
 - a) il **numero** di familiari a "carico fiscale" (e non quello anagrafico, ovvero la composizione fiscale del nucleo familiare) dell'utente "sine titolo";
 - b) il numero di componenti, presenti nel nucleo familiare convivente, affetti da handicap grave riconosciuto ai sensi dell'art. 3, comma 3 della L. n. 104/92.
 - la S.V., nell'esercizio del diritto di cui all'art. 10-bis della L. 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., non ha fornito nuovi ed ulteriori elementi di valutazione inerenti alla fattispecie;si conferma quanto preannunciato nella lettera a seguito in g., ovvero che l'istanza di ricalcolo del canone in riferimento in g., più volte riproposta nella corrispondenza riepilogata in riferimento, non trova favorevole accoglimento.
6. Per quanto precede restano confermati l'importo e la decorrenza del canone notificato alla S.V. con la lettera a seguito in b..
7. Si resta a disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento a riguardo.

IL CAPO UFFICIO AFFARI GENERALI
Col. f. Antonio ZERRILLO

